

**INIZIATIVA DI TUTELA DI POSTE ITALIANE  
SUL FONDO IMMOBILIARE IRS  
- 2° fase dell'Iniziativa -  
Per i clienti che aderiranno dal 27 giugno al  
31 luglio 2017**

---

**DOMANDE FREQUENTI**

Le informazioni contenute nel presente documento integrano quanto reso disponibile nella pagina del sito dedicata all'Iniziativa di tutela presente all'indirizzo [poste.it/iniziativa-tutela-fondo-irs-fase2](http://poste.it/iniziativa-tutela-fondo-irs-fase2)

**Aggiornate al 12 giugno 2017**

---

### **1. Nel caso in cui non abbia ricevuto una comunicazione scritta da Poste in merito all'avvio dell'Iniziativa, posso comunque aderirvi?**

I Clienti sono informati da Poste in merito all'Iniziativa di tutela tramite invio di specifica comunicazione scritta (Raccomandata A/R) all'indirizzo degli intestatari del deposito titoli. Pertanto, qualora uno o alcuni degli intestatari non avessero ricevuto la lettera potranno comunque aderire all'Iniziativa.

### **2. Si può aderire parzialmente all'Iniziativa?**

Non è ammessa l'adesione parziale all'Iniziativa, nel senso che ciascun avente diritto potrà aderire all'Iniziativa, solamente per tutte le quote di propria spettanza.

### **3. Cosa è la Polizza posteiniziativa IRS?**

Posteiniziativa irs è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico con rivalutazione annuale del capitale in base all'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

### **4. Quali sono i Clienti che non potranno aderire all'Iniziativa di tutela?**

- Coloro che hanno venduto, prima della scadenza del Fondo IRS, le quote sul mercato secondario. In caso di vendita parziale, i Clienti possono aderire per le quote rimaste in possesso al 31 dicembre 2016;
- Coloro che hanno trasferito le quote del Fondo IRS presso altri istituti bancari, anche se poi le ha trasferite nuovamente presso Poste. In caso di trasferimento parziale, i Clienti possono aderire per le quote non trasferite;
- Coloro che hanno acquistato quote del Fondo IRS sul mercato secondario successivamente al collocamento.

### **5. In caso di quote rivenienti da un'eredità, gli eredi come possono aderire all'Iniziativa?**

Gli eredi potranno aderire all'Iniziativa sulla base del requisito dell'età anagrafica. Se alla data del 31 dicembre 2016, l'erede aveva un'età:

- pari o superiore a 80 anni, ha diritto al "bonus compensativo", in relazione alle quote aventi diritto all'Iniziativa di propria spettanza;
- inferiore a 80 anni, ha diritto a sottoscrivere la Polizza, in relazione alle quote aventi diritto all'Iniziativa di propria spettanza.

Quindi, ai fini dell'adesione da parte degli eredi non rileva l'età del sottoscrittore originario deceduto.

### **6. Sarà possibile aderire dopo il 31 luglio 2017?**

Potranno aderire all'Iniziativa dopo il 31 luglio 2017 solo quei clienti oggetto di casi particolari. Nello specifico:

- Minori e Interdetti, in considerazione del fatto che per poter aderire all'Iniziativa sarà necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- Successioni in corso, in considerazione del fatto che per poter aderire all'Iniziativa bisognerà attendere il completamento della pratica di successione;
- Clienti che faranno ricorso alla Procedura di Conciliazione con le Associazioni dei Consumatori.

### **7. Qual è la durata della Polizza?**

La polizza ha una durata di 5 anni. Il termine decorre dalla data della sottoscrizione del contratto

### **8. Come si rivaluta il Capitale Assicurato?**

Il Premio Totale viene versato nella Gestione Separata Posta ValorePiù e si rivaluta in base ai risultati conseguiti dalla Gestione stessa. La rivalutazione del premio versato dal contraente comincia dalla data di decorrenza della polizza.

### **9. Cosa avviene in caso di recesso dalla Polizza?**

E' possibile recedere entro i 30 gg dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contraente avrà diritto alla restituzione del solo premio da lui versato senza riconoscimento del premio versato da Poste Italiane

(Bonus Iniziale). L'esercizio del diritto di recesso comporta l'automatica risoluzione dell'accordo previsto dalla Proposta di adesione all'Iniziativa e la definitiva rinuncia da parte del Quotista dei benefici connessi all'adesione all'Iniziativa.

### 10. È possibile il riscatto anticipato della Polizza?

Il Cliente potrà richiedere il riscatto totale della Polizza trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di recesso (ossia 30 giorni dalla data di emissione della Polizza). Non è ammesso il riscatto parziale.

Il riscatto comporta il diritto di ricevere dalla Compagnia Poste Vita, come specificato nella tabella sottostante:

- il rimborso totale del premio versato dal Cliente a fronte della liquidazione del fondo, comprensivo della relativa rivalutazione maturata tra la data di emissione della polizza e la data di richiesta del riscatto in base al rendimento conseguito dalla Gestione Separata, nonché
- il riconoscimento del bonus iniziale versato in Polizza da Poste Italiane, comprensivo della relativa rivalutazione maturata tra la data del versamento dello stesso e la data di richiesta del riscatto in base al rendimento conseguito dalla Gestione Separata, commisurato agli anni trascorsi dalla data di emissione della polizza, in base alle percentuali previste nel Contratto di Assicurazione.

Data di richiesta del riscatto totale	% del Premio Versato dal Contraente, rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, che sarà riconosciuta al Contraente	% del Premio Versato da Poste Italiane (Bonus Iniziale) rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, che sarà riconosciuta al Contraente
Entro il 1° anno dalla data di emissione della polizza	100%	0%
Dal 1° al 2° anno dalla data di emissione della polizza		20%
Dal 2° al 3° anno dalla data di emissione della polizza		40%
Dal 3° al 4° anno dalla data di emissione della polizza		60%
Dal 4° al 5° anno dalla data di emissione della polizza		80%

### 11. Cosa avviene in caso di decesso?

In caso di decesso, il Capitale assicurato viene liquidato ai beneficiari (designati dal Contraente al momento della sottoscrizione), rivalutato per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso (utilizzando per le porzioni di anno il metodo pro-rata temporis).

Qualora il decesso avvenga successivamente alla data di sottoscrizione e prima della data in cui viene effettuato il versamento del Bonus Iniziale da parte di Poste Italiane, quest'ultimo viene comunque liquidato al beneficiario caso morte.

### 12. Il sottoscrittore della polizza può cederla a familiari/o a altre persone?

Non è prevista la possibilità di cedere il contratto di polizza a terzi, in quanto l'iniziativa di tutela di Poste nasce con l'obiettivo di tutelare i sottoscrittori originari del fondo. E', invece, prevista la possibilità da parte del sottoscrittore di modificare, tempo per tempo, i beneficiari della polizza in caso di decesso.